numero 1/2026

ISSN 3035-1839
DOI: 10.69099/RCBI-2026-1-05-B8U

costituzionalismo britannico e irlandese

Teoria e storia costituzionale

L'esperienza costituzionale inglese tra storia, prassi e diritto. A proposito del libro «Common law, rule of law e Costituzione nell'esperienza britannica»

Luigi Ferraro
Professore Associato di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Napoli Parthenope

costituzionalismo britannico e irlandese

numero 1/2026

L'esperienza costituzionale inglese tra storia, prassi e diritto. A proposito del libro «Common law, rule of law e Costituzione nell'esperienza britannica»

di Luigi Ferraro*

Abstract (Ita): Il contributo – nel recensire il lavoro monografico Common law, rule of law e Costituzione nell'esperienza britannica – ha inteso soffermarsi sui profili tipici dell'ordinamento del Regno Unito, evidenziandone l'evoluzione storica. La riflessione si è concentrata, altresì, sulla Brexit quale constitutional moment e sulle sue conseguenze sulla forma di governo, anche alla luce delle recenti dinamiche politico-partitiche di quel Paese.

Abstract (Eng): This article – in reviewing the monograph Common law, rule of law e Costituzione nell'esperienza britannica – examines the distinctive features of the UK legal system, highlighting its historical evolution. The analysis also focuses on Brexit as a constitutional moment by assessing its effects form of government, particularly in light of recent political and party dynamics in the UK.

Parole chiave: Costituzione; Common law; Rule of law

Keywords: Constitution; Common law; Rule of law

Sommario: 1. La storia costituzionale inglese; 2. Il modello di common law nell'esperienza britannica; 3. La Costituzione britannica tra sovranità del Parlamento e rule of law

1. La storia costituzionale inglese

L'esperienza costituzionale del Regno Unito per i suoi noti caratteri genetici ed evolutivi si presenta densa di suggestioni, soprattutto per lo studioso legato alla tradizione giuridica continentale di *civil law*. Tali suggestioni sono state magistralmente riprese ed ancor di più implementate nel ricco contributo monografico di Luca Mezzetti, Common law, rule of law *e Costituzione nell'esperienza britannica*, Giappichelli, Torino, 2024. Nel libro emerge, sin dalla struttura del lavoro, la stringente connessione tra la storia del sistema giuridico britannico e l'evoluzione dell'ordinamento costituzionale di quel Paese, sicché l'Autore (da ora in poi A.) cerca di trasmettere con successo ai lettori la sua capacità e padronanza nel gestire e rendere consequenziali vicende storiche e giuridiche[1].

Il lavoro monografico, in tutta la sua prima parte, si concentra in modo approfondito sulla storia giuridica della Gran Bretagna, dal momento che, come sottolinea lo stesso A., «la periodizzazione storica del *common law* nel suo intreccio con gli sviluppi dell'assetto costituzionale è stata autorevolmente delineata» da molta parte della dottrina[2]. È utile prima di tutto ricordare che la conquista del trono inglese da parte di Guglielmo il Conquistatore (1066) rappresenta l'«autentico momento di fondazione dello Stato nazionale», in quanto

* Professore Associato di Diritto Pubblico Comparato, Università degli Studi di Napoli Parthenope

[1] Tale capacità dell'A. è bene evidenziata da T.E. Frosini, *Prefazione*, in L. Mezzetti, Common law, rule of law *e Costituzione nell'esperienza britannica*, Torino, Giappichelli, 2024, p. XI, quando sostiene che «Mezzetti accompagna il lettore, studente o studioso che sia, attraverso un puntuale e rigoroso *excursus* storico-giuridico e di diritto vivente».

[2] Cfr. L. Mezzetti, Common law, cit., pp. 11 ss., che si richiama a F.W. Maitland, W.S. Holdsworth, T.F.T. Plucknett, H. Brunner, R. David, C. Jauffret-Spinosi e J. Baker.

il duca di Normandia, a differenza dei sovrani anglosassoni, optò per una struttura del Paese fortemente centralizzata, con un rigoroso impianto di tipo feudale[3].
Nell'ambito del diffuso approfondimento storico proposto dall'A. si ritiene opportuno evidenziare quattro diversi momenti che segnano la storia giuridica del Regno Unito: la *Charter of Liberties* (1100); la *Magna Carta* (1215); il *Bill of Rights* (1689); l'*Act of Settlement* (1701). Partendo dalla Carta delle Libertà, voluta dal re Enrico I, merita di essere sottolineato l'obiettivo di quel documento, cioè «reprimere gli abusi del potere regio nei confronti della nobiltà», come, per esempio, «la tassazione eccessiva dei baroni». Alla *Charter of Liberties* seguirono le *Constitutions of Clarendon* (1164) e l'*Assize of Northampton* (1176): si tratta di documenti ufficiali, in particolare il secondo, in cui si formulavano e definivano procedure giudiziarie capaci di «delineare con nitidezza di contorni un nuovo sistema giuridico accessibile a tutti gli uomini liberi, che preannunciava lo sviluppo del *common law*»[4], il che, ovviamente, sottolinea il particolare rilievo giuridico di questi atti.
Nel secolo successivo (1215) fu stipulata, in differenti e plurime stesure, la *Magna Carta Libertatum*, con cui il re Giovanni 'Senzaterra' provò a raggiungere la pace tra il sovrano e la nobiltà ribelle del regno, supportata dai vescovi, in quanto si imputava al re di non rispettare le prerogative della classe baronale e l'autonomia dei territori, come i borghi e le contee. L'importanza del documento, com'è noto, risiede nella sua natura e nei contenuti: «la negoziazione di un patto costituzionale con il re, la fissazione di limiti al suo potere e l'assunzione di responsabilità verso il regno da parte di tutte le componenti sociali che avevano dato vita al documento»[5]. È evidente, quindi, come la *Magna Carta* insieme alla *Charter of Liberties* rappresentino documenti ufficiali in cui si incomincia a maturare l'idea della necessaria limitazione del potere regio; non a caso, in una fase temporale successiva l'Inghilterra ha dato vita al filone filosofico-culturale del «costituzionalismo anglosassone», cioè quella parte del costituzionalismo ispirato ai principi liberali che animeranno la Rivoluzione americana, propugnando la necessità di limitare il potere[6].
Con la *Magna Carta* si realizza un primo, embrionale, documento a tutela dei diritti, che, seppure riferiti prevalentemente ai baroni e ai vescovi, assumono una significativa importanza se solo si consideri il periodo datato della Carta, cioè il XIII secolo. Un atto più organico e completo nel riconoscere i diritti fondamentali della persona umana si invera con il *Bill of Rights* (1689), sancito durante il periodo della Gloriosa Rivoluzione e qualificato

[3] Sul punto, tuttavia, A. Torre, *Regno Unito*, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 30 s., sottolinea come «i fautori del parlamento […] sostenevano con ostinazione la tesi secondo cui la creazione della monarchia normanna, con la quale avevano avuto principio le istituzioni d'Inghilterra, non aveva interrotto l'evoluzione di un antico ordinamento che, affondando le radici nell'epoca delle monarchie sassoni, trovava da tempo immemorabile le proprie ragioni d'essere nella *lex Angliae* costruita attraverso la storia». In modo autorevole, A.V. Dicey, *Introduzione allo studio del diritto costituzionale* (ed. italiana), Bologna, il Mulino, 2003, p. 14, sottolinea la necessaria relazione tra gli storici della costituzione e gli studiosi del diritto costituzionale. «Ciascuno di essi tratta la materia costituzionale, ma sotto un differente riguardo. Uno storico è innanzitutto impegnato nel precisare attraverso quali fasi una forma costituzionale si sia evoluta fino a divenire quello che è. […]. D'altra parte, per un giurista l'oggetto primario di studio è il diritto così come è».
[4] Per quanto riportato, cfr. L. Mezzetti, Common law, cit., pp. 40 ss., il quale individua nell'opera riformatrice di Enrico II il momento fondativo del *common law*.
[5] In tal senso, cfr. C. Martinelli, *Teoria e storia del costituzionalismo*, in T.E. Frosini (a cura di), *Diritto pubblico comparato*, Bologna, il Mulino, 2022, pp. 37 s. Entrando nello specifico di quanto stabilito dalla *Magna Carta*, L. Mezzetti, Common law, cit., p. 45, sottolinea che erano garantiti i diritti della Chiesa, la tutela contro ogni forma di detenzione illegale, l'obbligo di un equo e celere contenzioso giudiziario, limiti alla tassazione, prevedendo addirittura il necessario consenso della classe baronale nella fissazione di talune imposte fiscali.
[6] A. Barbera, *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2000, pp. 5 s., separa il costituzionalismo di ispirazione anglosassone da quello «di ispirazione giacobina», che si incentra sui principi democratici e si richiama alla Rivoluzione francese.

come un documento di carattere costituzionale, «perché determinò un nuovo assetto del sistema inglese», teso a garantire «la posizione costituzionale del Parlamento […] [e] le libertà individuali»[7]. Anche il *Bill of Rights* fu un atto teso a limitare i poteri del sovrano, così da favorire il riconoscimento di talune situazioni giuridiche soggettive, come il diritto di petizione al re da parte dei sudditi, la libertà di manifestazione del pensiero dei membri del Parlamento, «l'illegittimità di sanzioni e pene eccessive e inusuali», il potere regio di imporre imposte solo godendo dell'assenso parlamentare, la previsione di libere elezioni, etc.[8]

Documenti quali la *Magna Carta* e il *Bill of Rights* sono stati qualificati in dottrina come «*constitutional documents*», cioè «atti di natura non legislativa, ma resi in forma scritta e solennizzata, che si incardinano nel sistema costituzionale delle origini e ai quali è comunque attribuito un valore assimilabile a quello legislativo»[9]. Entrambi gli atti – prevedendo le prime forme di limitazione al potere del sovrano e sancendo cataloghi, seppure iniziali, di diritti fondamentali – sembrano precorrere e realizzare il futuro insegnamento del costituzionalismo, poi sancito formalmente nell'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, per cui «ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una Costituzione». In tal modo l'Inghilterra si conferma la culla del costituzionalismo, che poi si arricchirà di un ulteriore filone culturale – quello giacobino – sviluppatosi in Francia e prodromico alla Rivoluzione.

Merita, infine, di essere rammentato in questa breve descrizione storica l'*Act of Settlement* (1701), in cui fu stabilito che unicamente i sovrani protestanti sarebbero potuti succedere alla corona britannica. Lo stesso A. ne sottolinea il rilievo, allorquando afferma: «insieme con il *Bill of Rights* del 1689, l'*Act of Settlement* rimane una delle principali leggi di rango o tono costituzionale che disciplinano la successione al trono del Regno Unito e negli ordinamenti del *Commonwealth*»[10]. Tale atto normativo contribuisce a dare il senso di un ordinamento, quello inglese, che si caratterizza per una 'costruzione a gradi', nel senso della progressiva evoluzione che non ha conosciuto significative soluzioni di continuità. Infatti, l'*Act of Settlement*, nel 2013, quindi a distanza di più di tre secoli, ha visto ancora modificate talune sue disposizioni con il *Succession to the Crown Act*, che ha sostituito, tra le altre previsioni, «la primogenitura di preferenza maschile con la primogenitura assoluta per i nati in linea di successione dopo il 28 ottobre 2011, il che significa che il figlio maggiore, indipendentemente dal sesso, precede fratelli o sorelle» nella carica regia[11].

L'importanza dell'*Act of Settlement* è autorevolmente confermata da Dicey, dal momento che questo documento, a suo giudizio, è tra le testimonianze della «suprema autorità legislativa del Parlamento», nel senso di quest'organo costituzionale quale titolare «del diritto di fare e di disfare qualsiasi atto di legge»[12], principio sul quale si ritornerà, comunque, nel prosieguo di questo contributo.

---

[7] Così T.E. Frosini, *Prefazione*, cit., p. XII.
[8] L. Mezzetti, Common law, cit., pp. 161 s., precisa ulteriori contenuti del *Bill of Rights*, come la previsione delle frequenti convocazioni del Parlamento al fine di un corretto esercizio della funzione legislativa, il divieto di formazione di un esercito permanente in tempo di pace senza l'assenso del Parlamento e la presenza della giuria nei procedimenti giurisdizionali.
[9] In tal senso, cfr. A. Torre, *Regno Unito*, cit., pp. 43 s.; per un'analisi approfondita della *Magna Carta*, cfr. D. Danziger, J. Gillingham, *1215 – The year of Magna Carta*, London, Hodder & Stoughton, 2003.
[10] Cfr. L. Mezzetti, Common law, cit., p. 162.
[11] Cfr. L. Mezzetti, Common law, cit., p. 164.
[12] Cfr. A.V. Dicey, *op. cit.*, p. 33, p. 36.

Al momento, ci si è voluti soffermare sui sopra citati documenti, in quanto la loro evoluzione storica, in particolare per la *Magna Carta* e il *Bill of Rights*, contribuisce alla conoscenza della genesi della democrazia liberale inglese, aiutando, altresì, a comprendere «come può un paese essere la patria dei diritti e delle libertà senza avere una Costituzione scritta». Proprio la *Magna Carta Libertatum* – con i suoi contenuti assiologici in termini di embrionali limitazioni del potere e tutele dei diritti – rappresenta uno dei pilastri fondativi dell'identità nazionale inglese che si sedimenta progressivamente intorno all'omogeneità sociale e «all'*idem sentire*» di quella comunità nazionale[13]. Si tenga conto, poi, dell'ulteriore peculiarità di quest'ordinamento, dove vi sono diritti garantiti dalle decisioni delle Corti, per cui si è potuto affermare che «la Costituzione inglese è percorsa da quella inscindibile connessione tra gli strumenti per garantire un diritto e il diritto che deve essere garantito, nella quale è [da rinvenire] la potenza della legislazione di tipo giurisdizionale»[14].

L'attenzione riservata a questi documenti, dunque, in un ordinamento come quello del Regno Unito, non si giustifica solo per la loro valenza storica; com'è stato significativamente sottolineato in dottrina, il *Bill of Rights* segna una linea di continuità con il più recente *Human Rights Act* (1998), poiché «tra i due atti non sussiste una cesura, bensì un processo di evoluzione»[15]. Tale rilievo fa emergere ancora una volta il carattere incrementale del modello giuridico in oggetto, il che permette di apprezzare la scelta della linea di ricerca proposta dall'A., nel senso della scrupolosa attenzione rivolta alla storia giuridica di quel Paese quale punto di partenza per la propria indagine.

L'*Human Rights Act* ha inteso recepire nel proprio ordinamento giuridico i diritti e le libertà previsti dalla CEDU, «rendendo disponibile presso i tribunali britannici un rimedio giurisdizionale contro la violazione di un diritto previsto dalla Convenzione, senza la necessità di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo»[16]. Con tale atto normativo i giudici devono però tener conto delle sentenze della Corte EDU e interpretare le leggi, laddove possibile, in modo conforme alla CEDU; qualora ciò non potesse avvenire, sarà necessario modificare la normativa interna[17].

In seguito a tale *incorporation* della Convenzione nell'ordinamento, se da un lato ciò ha favorito la possibilità di colmare lacune di quel sistema sotto il profilo dei diritti fondamentali, dall'altro si è arricchito il catalogo anglosassone delle libertà in una direzione più prossima ai Paesi di *civil law*, tanto da potersi sostenere che «un ulteriore colpo è stato assestato al tradizionale divario tra mondo di *common law* e mondo del diritto di matrice romano-giustinianea»[18]. Questa *incorporation* è la dimostrazione di come i processi di global-

[13] Per la citazione e la tesi espressa, che si condivide, si rinvia a T.E. Frosini, *Prefazione*, cit., p. XI, che precisa come in quel documento siano «riconosciute garanzie e libertà, declinate come limiti al potere politico» espresso dal sovrano.
[14] È il giudizio di A.V. Dicey, *op. cit.*, pp. 164 s.
[15] A. Torre, *Regno Unito*, cit., p. 60, afferma in modo significativo che «per verificare l'attendibilità di questa tesi occorre ovviamente tornare al *Bill of Rights* e riconsiderare come nella sua intitolazione la finalità per cui esso veniva redatto fosse quella di *declaring the Rights and Liberties of the Subject*».
[16] Cfr. L. Mezzetti, Common law, cit., p. 249. Per la dottrina inglese, cfr. K. Gledhill, *Human Rights Acts*, London, Bloomsbury Publishing, 2015; M. Elliott, *Beyond the European Convention: Human Rights and the Common Law*, in *Current Legal Problems*, n. 68, 2015, pp. 85 ss.; D. Hoffman, John Rowe Q.C., *Human Rights in the UK*, London, Pearson, 2013.
[17] In tal senso, cfr. F. Vecchio, *Diritti e libertà fondamentali*, in T.E. Frosini (a cura di), *Diritto pubblico comparato*, cit., p. 216; al riguardo, A. Pin, *La giustizia costituzionale*, in *ult. op. cit.*, 324, rileva come i giudici nel Regno Unito, non disponendo del potere di effettuare un controllo di costituzionalità, non godono nemmeno del potere di disapplicazione del diritto interno in contrasto con la CEDU.
[18] Cfr. A. Torre, *Regno Unito*, cit., p. 59; v., altresì, A. Algostino, *Il Regno Unito*, in A. Di Giovine, A. Algostino, F. Longo, A. Mastromarino (a cura di), *Lezioni di diritto costituzionale comparato*, Firenze, Le Monnier, 2017, p. 293.

izzazione e integrazione stiano contribuendo ad avvicinare le due esperienze giuridiche di *common law* e di *civil law*, non più così distanti, senza che però questo significhi un recesso del Regno Unito dalla sua tradizione giuridica, che rimane profondamente ancorata ai caratteri dell'esperienza di *common law*, come l'A. opportunamente evidenzia nel suo percorso di ricerca illustrandone i tratti salienti.

2. Il modello di *common law* nell'esperienza britannica

Alla luce dei profili storici, la genesi del modello di *common law* deve iscriversi al periodo medievale, in particolare nella fase in cui si svilupparono in Inghilterra le istituzioni centralizzate, «costituenti l'embrione di quella prevalenza del formante giurisprudenziale che costituisce la più cospicua differenza strutturale del *common law* rispetto al *civil law*»[19]. Si tratta, cioè, delle Corti del re che elaborarono «sofisticate prassi giudiziarie»[20], tanto da qualificare il modello in questione come «rimediale», nel senso che l'esistenza di un diritto era condizionata all'elaborazione di uno strumento processuale con cui il giudice ne garantiva l'effettività[21].

Il nostro A., partendo da una serie di definizioni offerte dalla dottrina inglese, prova ad individuare alcuni caratteri distintivi dell'esperienza di *common law*, non prima di aver sottolineato il valore della giurisprudenza quale fonte del diritto, sollecitando così un metodo induttivo che assegna un ruolo centrale ai fatti rispetto ai profili astratti di natura giuridica[22].

Il primo di questi caratteri è di natura classificatoria, nel senso «di distinguere la tradizione […] giuridica», la quale però coesiste «con la famiglia giuridica romano-germanica»; allo stesso tempo, deve essere ribadita la natura progressiva del modello di *common law*, caratterizzato da «stratificazione e sedimentazione» all'interno dello stesso sistema giuridico.

L'A. evidenzia – quale ulteriore profilo e proprio in ragione delle origini – «la matrice giurisprudenziale del *common law*», per cui lo snodo centrale in tale ordinamento è caratterizzato dalle decisioni dei giudici che si perpetuano diacronicamente alla luce del ben noto principio dello *stare decisis*, cioè della vincolatività del precedente giudiziale[23].

Tuttavia, è bene sottolineato nella ricerca come il carattere giurisprudenziale del modello di *common law*, con il metodo prevalentemente empirico, «non ne implica la supremazia

[19] In tal senso, cfr. U. Mattei, *Il modello di* common law, Torino, Giappichelli, 2014, p. 1, il quale continua, sostenendo che, a suo giudizio, «il momento cruciale della separazione fra le due grandi sottofamiglie della tradizione giuridica occidentale risalga ad un momento successivo alla data convenzionale del 1066». In particolare, tale separazione sarebbe avvenuta «nel momento in cui Sir Edward Coke fece trionfare in *common law* quei caratteri di medievalità che nel continente stavano capitolando […] di fronte alla modernizzazione assolutistica».

[20] Cfr. A. Torre, *Regno Unito*, cit., p. 33, secondo cui, in questo contesto, «il giudice e il *common lawyer* sarebbero stati i protagonisti del dibattito costituzionale, mediatori ascoltati la cui autorità era riconosciuta dai contendenti politici».

[21] Su quest'ultimo punto, cfr. C. Bassu, *Le famiglie giuridiche e le fonti del diritto*, in T.E. Frosini (a cura di), *Diritto pubblico comparato*, cit., p. 75.

[22] Cfr. L. Mezzetti, Common law, cit., p. 1.

[23] Per tutti questi profili, cfr. L. Mezzetti, Common law, cit., pp. 2 s., il quale sottolinea «come la individuazione del significato del *common law* abbia conosciuto in realtà una diversa caratterizzazione e rappresentazione storica, evocando – sotto un primo profilo – fin dall'XI secolo a oggi la dicotomia tra diritto comune anglosassone e diritto civile continentale di matrice romanistica; identificandosi dall'XI al XIV secolo – sotto un secondo profilo – il *common law* quale insieme di *case law* (giurisprudenza) e legislazione (*statute law*) franco normanne comuni a tutto il regno e contrapposte alle consuetudini anglosassoni affermatesi a livello locale; concependosi – dal XIV secolo in poi – il *common law* in quanto giurisprudenza delle corti regie (*case law*) contrapposto alle fonti legislative (*statute law*); infine, differenziando il *common law* in quanto *case law* delle corti regie dall'*equity*, dal diritto commerciale (*merchant law*), dal diritto marittimo (*admiralty law*) e dal diritto ecclesiastico (*ecclesiastical law*)».

petto alle leggi del Parlamento», poiché bisogna tenere conto del principio della sovranità di quest'organo costituzionale. Pertanto, la peculiarità del sistema si rinviene nella capacità di integrazione tra giudici e legislatore, senza violare il principio di primazia parlamentare: «il *common law* interviene ove vi siano fenomeni di *vacuum* legislativo e opera in un rapporto di funzionalità inversamente proporzionale rispetto alla legge scritta». In particolare, relativamente all'attività dei magistrati, assumono un ruolo centrale nel sistema il *case law* e il principio della prescrittività del precedente giurisprudenziale (*stare decisis*)[24].

Il rispetto da parte dei giudici di quest'ultimo principio comporta nel modello inglese, com'è stato autorevolmente evidenziato in dottrina, «la graduale produzione da parte delle corti di regole fisse di decisione, le quali in realtà sono fonti del diritto». Tale tipo di produzione normativa, però, non è in contrasto con la supremazia del Parlamento, come dimostra il fatto che i giudici di quel Paese non detengono il «potere di abrogare la legge di produzione parlamentare», per cui «la legislazione d'origine giurisprudenziale è [da considerarsi] una legislazione subordinata», che deve fare i conti con il consenso del Parlamento e con la sua attività di «supervisione»[25]. Tutto ciò è stato il frutto, comunque, di una elaborazione sviluppatasi nel tempo[26].

Sotto il profilo delle fonti si evidenzia, nel contributo monografico in commento, che il *common law*, inteso come diritto giurisprudenziale, è da considerarsi attualmente «negli ordinamenti di derivazione anglosassone quale fonte che converge insieme con altre (Costituzione, leggi, fatti, convenzioni, opere dottrinali) a formare il sistema costituzionale delle fonti del diritto complessivamente considerato»[27]. In tal modo, l'A. evidenzia come tuttora in un sistema di *common law* le fonti di derivazione giurisprudenziale si coordinino con le fonti di carattere primario, creando una interconnessione tra *case law* e *statute law*, laddove il primo risulta comunque un «presupposto imprescindibile» per il secondo[28].

Quanto sinora illustrato, seppure brevemente, in tema di *common law* risulta comunque il precipitato di una elaborazione e di uno sviluppo che si sono realizzati nel corso dei secoli, sicché appare ancora di più giustificata la scelta metodologica dell'A. nell'approfondire le diverse fasi della storia giuridica britannica. Non a caso, l'indagine parte dalla Britannia romana per poi dipanarsi lungo i secoli successivi – analizzati quasi singolarmente – fino ad arrivare al periodo contemporaneo. È evidente che la conoscenza delle origini favorisce l'interpretazione di una norma, oltre a verificarne la stabilità nel tempo e le ragioni della sua esistenza. Tuttavia, emerge dalla ricerca in oggetto che la storia non deve rappresentare, *ex adverso*, un vincolo rigido, in quanto le stesse vicende storiche registrano un continuo adattamento del precedente ai nuovi contesti e alle rinnovate esigenze, per cui l'evol-

[24] Ancora, cfr. L. Mezzetti, Common law, cit., pp. 5 s.; M.A. Eisenberg, *The principles of Legal Reasoning in the Common Law*, in D.E. Edlin (ed.), *Common Law Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 81 ss.

[25] Il richiamo nel testo è alla tesi di A.V. Dicey, *op. cit.*, p. 51, il quale evidenzia, altresì, come «gli Atti del Parlamento possono non tenere conto, come costantemente fanno, del diritto dei giudici», che, di converso, non possono abrogare la legge del Parlamento.

[26] Infatti, secondo U. Mattei, *op. cit.*, p. 23, «fino ai tempi di Blackstone […] "le Corti erano in grado, apertamente o di nascosto, di esercitare una notevole discrezionalità di fronte agli *statutes*, ed è soltanto nelle *ultime due o tre generazioni* (corsivo nostro) che hanno accettato il principio della loro assoluta sottomissione alle parole ed alla lettera della legge"».

[27] Cfr. L. Mezzetti, Common law, cit., p. 9.

[28] Sul punto, cfr. C. Bassu, *op. cit.*, p. 78, la quale opportunamente rileva come nei sistemi di *common law* si assista da tempo ad una rilevanza sempre maggiore della legislazione primaria, senza dimenticare, peraltro, l'esistenza anche di fonti di grado secondario; sul *case law*, cfr., anche, L. Mezzetti, Common law, cit., pp. 308 ss.

uzione e la trasformazione del *common law* sono fondamentali per la comprensione dell'ordinamento costituzionale inglese, perché ne segnano il presupposto storico e giuridico.

3. La Costituzione britannica tra sovranità del Parlamento e *rule of law*

Partendo ancora una volta dal dato storico, l'A. individua nel Seicento il momento di crisi della Costituzione inglese in ragione della forte conflittualità tra il progetto assolutistico degli Stuart e la resilienza del Parlamento. Naturalmente, non si trattava (e non si tratta) di una Carta scritta, piuttosto «della Costituzione intesa quale coacervo di leggi, consuetudini e convenzioni in rapporto al carattere immemoriale e tradizionale del *common law* (anche) come *fundamental law*». A fronte dell'incapacità della «*ancient constitution*» nel limitare il potere regio, si avvertì la necessità «di una vigorosa e rinnovata progettualità istituzionale», con «una Costituzione separata dal *common law* quale insieme di norme e principi fondamentali costitutivi del regno»[29].

L'assenza di una Costituzione scritta nell'esperienza inglese trova causa nel fatto che «ogni sua singola parte è modificabile a discrezione del Parlamento», per cui viene meno anche «qualsiasi distinzione tra leggi costituzionali e leggi ordinarie»; infatti, in Inghilterra «una legge che incide sulla Costituzione […] può essere approvata e modificata esattamente con il medesimo procedimento che si applica ad ogni altra legge»[30]. A ciò poi si aggiunga la mancanza di eventi storici in Inghilterra capaci di deviarne significativamente il corso – come nel caso della Rivoluzione francese o di quella americana – per cui non si è avvertita la necessità di una Carta scritta indispensabile per sancire un nuovo assetto dei poteri, il che, ancora una volta, dimostra la stretta connessione in quel Paese di ragioni storiche e di ragioni giuridiche, capaci di rappresentare la Costituzione inglese quale risultato di un'evoluzione tendenzialmente lineare.

In modo significativo il modello costituzionale britannico è stato fotografato con «l'immagine della gradualità», così evidenziando un sistema caratterizzato dalla «commistione fra tradizione e riformismo che ha incessantemente determinato le sorti dell'ordinamento del Paese, in un contesto di Costituzione non codificata che rappresenta un *unicum* nel panorama mondiale»[31]. Ciò non di meno, sono state individuate talune *fundamental law*, tra cui le libertà sancite nel *Bill of Rights* in grado di arginare qualunque potere voglia esondare dai propri argini, «ivi compreso quello parlamentare»[32]. Il complesso di questi diversi caratteri della Costituzione inglese, quale Carta non scritta, nonché frutto di una graduale evoluzione storica e giuridica, permette di individuare il suo ulteriore profilo, cioè quello della flessibilità. Tale ultimo carattere deve essere inteso nel senso del potere riconosciuto al Parlamento «di modificare o abrogare qualsiasi legge senza distinzione alcuna». Pertanto, in Inghilterra le leggi si qualificano come costituzionali non a seguito di un determinato

[29] Così L. Mezzetti, Common law, cit., pp. 167 s., p. 172.
[30] A.V. Dicey, *op. cit.*, pp. 74 s.
[31] A. Torre, *Regno Unito*, cit., p. 36, evoca una serie di metafore con cui rappresentare il contesto costituzionale inglese, tra queste la metafora del corso fluviale dai tratti placidi e quasi paludosi, ma che registra anche tratti di corrente vorticosa, o quella della cotta di maglia di un guerriero del periodo medievale, o ancora quella di una formazione rocciosa costituita da numerosi strati. In ogni caso, l'intento è di rappresentare un'alternanza di «lunghi periodi in cui le istituzioni si sono trasformate con lentezza» con «fasi di sintesi, a seconda dei casi violenta […] o frutto di importanti concretizzazioni del consenso politico […], nelle quali il cambiamento ha assunto un volto riconoscibile» (pp. 34 ss.). Per un'ulteriore analisi del contesto e della storia costituzionale inglese, cfr. P. Leyland, *The Constitution of the United Kingdom*, Oxford, Hart Publishing, 2012.
[32] Per A. Torre, *Regno Unito*, cit., pp. 38 s., tra le *fundamental law* è necessario ricomprendere anche la *lex Angliae*; si tratta, cioè, di quella legge fondamentale «capace di vincolare la prassi della monarchia e delle istituzioni di governo, parlamento incluso».

iter formativo o di una procedura aggravata di emendabilità, quanto piuttosto per il loro contenuto, poiché «trattano questioni che si considerano attinenti alle istituzioni fondamentali dello Stato»[33].

Sempre nella prospettiva di evoluzione della Legge fondamentale inglese la dottrina attribuisce all'elaborazione di Dicey «i *moderni* (corsivo nostro) principi su cui si fonda la Costituzione del Regno Unito»: la separazione dei poteri, la sovranità del Parlamento e il *rule of law*[34]. In via preliminare, è opportuno ribadire che l'assenza di un testo scritto non esclude l'esistenza, comunque, di una Costituzione nel Regno Unito. Quest'ultima è costituita, anche oggi, da «una pluralità di fonti collegate alle contingenze storiche e fra loro non necessariamente omogenee», tra cui le «norme di *common law*», relative alla figura del sovrano, le «norme di *customary law*», con riguardo al funzionamento del Parlamento, le «norme di *statutory law*» e le «*conventions of the constitution*», cioè norme di natura politica che prevedono sanzioni meramente politiche per coloro che le violano[35].

Sul principio della separazione dei poteri ci si è già soffermati, dal momento che l'A. ha evidenziato i documenti normativi (es.: *Magna Carta* e *Bill of Rights*) che ne rappresentano il momento genetico in termini di limitazione, anche se poi tale principio si è meglio articolato, nel corso dei secoli successivi, con la ripartizione del potere legislativo al Parlamento, del potere esecutivo al Premier e ai suoi ministri che operano in nome del sovrano, e del potere giudiziario alle Corti di giustizia.

Passando all'altro principio della sovranità parlamentare ed analizzandolo nella prospettiva contemporanea, l'A. sottolinea un incremento della produzione legislativa del Parlamento che attribuisce, tra gli altri, alla volontà di delineare un modello di Stato sociale, alla necessità di fare fronte alla *Brexit*, all'adozione dell'*Human Rights Act*, alla riforma delle autonomie locali, nonché del diritto processuale civile e penale, alla *devolution* che ha richiesto gli interventi legislativi conseguenti e, infine, all'istituzione della Corte Suprema avvenuta con il *Constitutional Reform Act* (2005). Tale sviluppo della Carta, peraltro nel solco delle dinamiche evolutive della storia costituzionale di quel Paese, è ispirato «ad un *incrementalism*» che non ha danneggiato «l'unicità della Costituzione britannica»[36].

A giudizio dell'A., la recente implementazione della Legge fondamentale ruota intorno a due principi: la diffusione del potere e la sovranità popolare. Il primo principio si è sviluppato con la realizzazione della *devolution*, privilegiando una dinamica verticale, mentre, nella prospettiva orizzontale, è emerso un rafforzamento del ruolo «del Parlamento quant-

[33] Così si esprime A.V. Dicey, *op. cit.*, p. 106, che, in modo significativo, distinguendo tra Costituzioni flessibili e rigide, ritiene, in quest'ultimo caso, che «la rigidità di una Costituzione tende a porre sotto controllo la gradualità dell'innovazione; ma proprio perché impedisce la trasformazione essa può, in circostanze sfavorevoli, agevolare la rivoluzione o provocarla». In tal modo, l'A. sembra confermare quanto si è affermato nel testo, per cui nell'esperienza costituzionale del Regno Unito non vi sono stati eventi straordinariamente rivoluzionari da giustificare la redazione di una Carta scritta, non a caso, la Costituzione inglese, pure esistente, si connota con il carattere della flessibilità. Cfr., anche, A.W. Bradley, K.D. Ewing, *Constitutional and Administrative Law*, London, Harlow, 2007, pp. 12 ss.

[34] Su questi principi informatori dell'ordine costituzionale, cfr. A. Torre, *Regno Unito*, cit., pp. 39 ss.

[35] Si fa propria la definizione proposta da R. Toniatti, *Common Law Constitutionalism*, in *Costituzionalismo britannico e irlandese*, n. 2, 2024, p. 14; in particolare, quest'A. precisa che le norme di *statutory law* sono di produzione politica e, «in virtù del principio di *parliamentary supremacy*, dotate di un'efficacia suprema idonea ad eliminare e riformare le prime [in riferimento al testo di cui sopra], al punto che il principio in parola parrebbe potersi qualificare come garantito da una clausola del tutto informale di *entrenchment*».

[36] Cfr. L. Mezzetti, Common law, cit., pp. 252 s., mentre sulla Corte Suprema del Regno Unito, cfr. A. Torre, *Passato e presente della Corte suprema del Regno Unito: un presidio costituzionale oltre la Brexit*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 4, 2024, pp. 953 ss.

o a *status* ed ubicazione nella dinamica e dialettica delle relazioni con l'Esecutivo»[37]. Il secondo, invece, si è rafforzato attraverso il ripetuto ricorso al referendum e con l'adozione dell'*Human Rights Act* che ha significato un rafforzamento degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento inglese. Pertanto, l'A. può sostenere che «gli spazi di libertà nella Gran Bretagna del XXI secolo sono molto più vasti rispetto al passato», in quanto l'attuale Costituzione non è «più caratterizzata dall'onnipotenza del Governo e dalla concentrazione del potere al centro, bensì dalla diffusione dei poteri a livello centrale» e locale attraverso le rinnovate autonomie territoriali[38]. Tutto ciò, peraltro, non appare confliggente con l'idea per cui, nell'ambito della Costituzione britannica, «il Parlamento configura quella suprema autorità legislativa o quel potere sovrano che […] deve sussistere in ogni stato civilizzato»[39].

Tuttavia, lo stesso A. evidenzia come attualmente il principio della supremazia o sovranità del Parlamento non sia più da considerarsi assoluto come un tempo, dal momento che deve relazionarsi con il rilievo di altri fattori, tra cui il principio del *rule of law* cui va attribuito, invece, «una posizione di primazia». Nel contributo in commento si procede ad un'attenta disamina del pensiero di Dicey sul plurimo significato del *rule of law*, ricordando, poi, come tale insigne studioso abbia ritenuto superata la contrapposizione tra quest'ultimo principio, inteso come dominio della legge, e il principio della sovranità del Parlamento, in quanto questo è funzionale rispetto al primo[40].

Il particolare rilievo che merita il *rule of law* nasce dall'idea per cui tale principio – inteso nella prospettiva costituzionalistica – è da considerarsi funzionale alla separazione dei poteri «e più in generale […] [alla] democrazia costituzionale»[41]. In tale prospettiva il *rule of law* rappresenta un argine ad ogni degenerazione del potere politico, così da essere «inteso come primazia dei principi che presiedono alle libertà e ai diritti degli individui e delle comunità»[42]. Non a caso, si ritiene che i valori di libertà e di dignità umana rappresentino il

[37] Per L. Mezzetti, Common law, cit., p. 254, tale rafforzamento dell'organo legislativo è dovuto al ridimensionamento del «monolitismo che in precedenza improntava il legame Governo-maggioranza parlamentare, ciò anche in conseguenza della introduzione di sistemi proporzionali (e della frammentazione del sistema partitico che ne è derivata) per l'elezione delle assemblee rappresentative regionali, della *London Assembly*, dei membri britannici del Parlamento europeo e per le elezioni locali in Scozia e Irlanda del Nord».

[38] Ancora L. Mezzetti, Common law, cit., p. 254.

[39] Si tratta di A.V. Dicey, *op. cit.*, p. 52, il quale, nel prosieguo, afferma che «nell'ordinamento costituzionale inglese non v'è alcun potere che possa competere con la sovranità legislativa del Parlamento. […]. Questa dottrina della supremazia legislativa del Parlamento è l'autentica chiave di volta del diritto costituzionale» (pp. 58 ss.).

[40] Cfr. L. Mezzetti, Common law, cit., pp. 257 ss. Secondo A.V. Dicey, *op. cit.*, pp. 343 s., «la sovranità del Parlamento opera in senso favorevole alla supremazia della legge del paese», in quanto «la volontà parlamentare può trovare espressione esclusivamente in un Atto del Parlamento», il che poi, secondo l'autorevole studioso, «accresce considerevolmente il potere dei giudici».

[41] Così si esprime T.E. Frosini, *La* Rule of Law *costituzionale*, in Id. (a cura di), *Rule of law come costituzionalismo*, Bologna, il Mulino, 2023, pp. 8 s. Sul tema, cfr., pure, N.W. Barber, *The Principles of Constitutionalism*, Oxford, Oxford University Press, 2018, pp. 85 ss.

[42] Cfr. C. Martinelli, *La* Rule of Law *come limite al potere nelle trasformazioni della Costituzione inglese*, in T.E. Frosini (a cura di), *Rule of law*, cit., pp. 48 s., che sottolinea anche il legame tra «l'origine "sociale" della *Rule of Law*, il suo promanare dalla società, dal basso, il suo non essere calata dall'alto e, dall'altra, il carattere spontaneistico e consensuale delle regole di *common law*, frutto di una concezione del diritto come costruzione consuetudinaria e giurisprudenziale».

«contenuto essenziale» del *rule of law*, assumendo un carattere prescrittivo se si riconducono «la libertà e la dignità umana al nucleo essenziale dello *ius cogens*»[43].
È significativo come la rilevanza del *rule of law* si sia notevolmente accresciuta «in seguito all'entrata in vigore dell'*Human Rights Act* del 1998 in ragione dell'assoggettamento dell'azione governativa ad un controllo giurisdizionale più intenso rispetto al passato»[44]. Ciò a testimonianza dell'intima connessione tra il principio del *rule of law* – quale argine ad ogni forma degenerativa del potere politico – e i diritti fondamentali e la dignità umana, che rappresentano i terminali assiologici di questa funzione protettrice svolta dal *rule of law*. Pertanto, può condividersi il giudizio espresso in dottrina per cui il *rule of law*, presentando questo tipo di caratteri frutto della sua evoluzione incrementale, «ha consentito il formarsi e lo strutturarsi di una civiltà del diritto, il cui scopo è quello di far convivere in forma pacificata le collettività. Attraverso il comune riconoscimento di regole costituzionali, che si sostanziano, soprattutto, nell'affermazione, formale e sostanziale, di libertà, giustizia ed eguaglianza»[45]. In questo modo è ribadito il contenuto assiologico del *rule of law*, di cui si permea la Costituzione britannica nell'indispensabile prospettiva valoriale.

4. **La Brexit quale *constitutional moment***

Tra i diversi eventi che sono stati analizzati dall'A. nel tempo più recente dei regni di Elisabetta II e di Carlo III, è opportuno soffermarsi brevemente sulla vicenda della Brexit per le conseguenze che ha prodotto nel sistema inglese. Non a caso, la Brexit è stata qualificata dalla dottrina come *constitutional moment*, sia per l'impatto che aveva prodotto sulla Costituzione britannica l'adesione del Regno Unito all'Unione Europea, sia per le numerose e travagliate vicende che hanno riguardato nell'esperienza Brexit la vita istituzionale del Paese, al punto da sollecitare modifiche normative e interventi giurisprudenziali capaci di «riplasmare la Costituzione per come deve essere intesa nell'attuale presente storico»[46].
Il nostro A., in via introduttiva, ricorda che a partire dal gennaio 1973 il Regno Unito aveva aderito al processo di integrazione con l'*European Communities Act*. Tuttavia, attraverso l'*European Union Referendum Act* (2015) la popolazione inglese ha deciso di recedere dal progetto comunitario a seguito del voto referendario di separazione del 23 giugno 2016, per cui si sono poi attivate, seppure con taluni ritardi, tutte le procedure necessarie al perseguimento dell'obiettivo voluto dalla maggioranza degli elettori. È intervenuto, allora, nel 2018 l'*European Union (Withdrawal) Act* che ha permesso la separazione del Regno Unito dall'Unione Europea, prevedendo l'approvazione parlamentare di tutti gli accordi conseguenti intercorsi tra Londra e Bruxelles. La stessa legge «ha consentito la ritenzione del diritto UE già esistente e direttamente applicabile nel sistema giuridico britannico, creando la nuova categoria del *retained EU law*»[47].
L'obiettivo finale dell'intera procedura di progressivo disimpegno del Regno Unito dall'UE – rinviando comunque al testo in commento per gli specifici passaggi dell'*iter* di all-

[43] Ciò è quanto ritiene lo stesso L. Mezzetti, *Teleologia e fenomenologia della* Rule of Law, in T.E. Frosini (a cura di), *Rule of law*, cit., pp. 243 ss., sebbene precisi che tale concezione – «fondata sul binomio libertà-dignità umana in quanto *ius o lex*, quale parametro di legittimità formale e sostanziale delle leggi» – desti talune preoccupazioni con riferimento al ruolo svolto dai Tribunali Costituzionali; infatti, «i sistemi costituzionali contemporanei sembrano […] avere appaltato e delegato l'opera di aggiornamento e revisione a organi che, pur normalmente composti da chierici del diritto, sono tuttavia privi di qualsiasi legittimazione democratica e operano al di fuori di qualsivoglia circuito rappresentativo» (pp. 247 s.).
[44] Cfr. L. Mezzetti, Common law, cit., p. 266.
[45] T.E. Frosini, *La* Rule of Law *costituzionale*, cit., p. 17.
[46] Per l'identificazione della vicenda Brexit quale *constitutional moment*, cfr. C. Martinelli, *La Brexit e la Costituzione britannica*, Torino, Giappichelli, 2023, pp. 293 ss.
[47] Cfr. L. Mezzetti, Common law, cit., p. 251 s.

ontanamento – è stato quello di sottrarre il Paese dall'ambito di competenza del diritto UE, facendo venire meno, ad esempio, il principio di supremazia dell'ordinamento europeo, così come l'applicazione di tutti i «principi eurounitari» ai fini interpretativi[48].
Le ragioni alla base della scelta di abbandonare il progetto europeo hanno trovato il loro fondamento nella tesi, propugnata dai sostenitori della Brexit, per cui gli svantaggi di appartenere all'Unione Europea sono stati ritenuti superiori ai vantaggi, in quanto «questa entità sovranazionale, dedita a costruire rigidità burocratiche e vincoli giuridici, impediva al Regno Unito di tornare a collocarsi al centro del mondo»[49]. In breve, l'anelito è stato quello di recuperare in pieno la sovranità nazionale a fronte delle cessioni, sia pure parziali, che ciascun Paese membro deve effettuare in favore delle istituzioni europee.
Si tratta, del resto, di un 'rigurgito', quello nazionalista, che pervade da alcuni anni molti Paesi europei (e non solo); non è questa sicuramente l'occasione per affrontare un tema così problematico, che trova le sue origini in molteplici cause, come la reazione alla globalizzazione, al fenomeno migratorio, al diffuso impoverimento del c.d. ceto medio a fronte di una concentrazione della ricchezza in poche classi sociali, peraltro già ricche, etc. Tutto ciò è esploso ancora con maggiore forza in uno Stato come il Regno Unito, caratterizzato da un'antica tradizione coloniale, oltre che da un'egemonia economica e commerciale, seppure diminuita progressivamente nel corso dei secoli[50]. È evidente che dinanzi a problematiche così complesse la soluzione (illusoriamente) più semplice è quella di regredire nei confini nazionali, con la speranza di ritornare ad una dimensione dei problemi più agevolmente gestibili dal soggetto giuridico dello Stato, che nelle sue scelte sovrane non vuole dipendere da alcuna autorità sovranazionale.
Il fenomeno della Brexit ha impattato, peraltro, in modo significativo sulla forma di governo inglese, interessando una delle sue caratteristiche peculiari, cioè la stabilità degli Esecutivi. È noto, infatti, che negli ultimi 10 anni sono cambiati ben 5 Primi Ministri e non è un caso che le prime fibrillazioni nelle dinamiche politico-partitiche si siano sviluppate proprio a seguito dell'esito del referendum sulla Brexit, con il cambio del Primo Ministro David Cameron e l'avvento a Capo del Governo (13 luglio 2016) di Theresa May, cui poi ha fatto seguito – sempre nel ruolo di Premier – Boris Johnson (2019), il quale, sebbene indotto successivamente alle dimissioni da diversi scandali, pure fu costretto a gestire con non poche difficoltà la procedura di allontanamento dalla UE del Regno Unito, come era capitato precedentemente alla May. Nel 2022 vi fu l'avvento di Liz Truss, durata in carica – evento eccezionale – un solo mese (settembre-ottobre 2022), per poi cedere nuovamente

[48] Cfr. L. Mezzetti, Common law, cit., p. 251 s. Cfr. M. Baldini, E. Bressannelli, E. Massetti, *Il Regno Unito alla prova della Brexit*, Bologna, il Mulino, 2021; K.A. Armstrong, *Brexit Time*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.
[49] Così C. Martinelli, *La Brexit*, cit., pp. 255 s., secondo cui la Brexit – almeno negli intendimenti dei *Brexiteers* – avrebbe permesso al Regno Unito di recuperare centralità politica, libero dai condizionamenti giuridici di Bruxelles così da recuperare attrattività per gli investitori economici.
[50] Si tenga, altresì, conto che l'ampio dominio coloniale inglese ha favorito «la circolazione del modello britannico del *common law constitutionalism*», come sottolineato da R. Toniatti, *op. cit.*, pp. 17 ss.

il ruolo di guida del Governo a Rishi Sunak, il quale però ha perso le elezioni politiche del 2024 a favore del leader del Partito Laburista ed attuale Primo Ministro, Keir Starmer[51].
La Brexit, la pandemia da Covid-19, gli scandali e i problemi economici hanno determinato il suddetto contesto di difficoltà prevalentemente all'interno del partito conservatore, che difatti ha perso le elezioni nel 2024. Tuttavia, anche l'attuale Primo Ministro Starmer non gode di un favorevole contesto politico, come hanno dimostrato le recenti elezioni locali nel Regno Unito, che hanno segnato una cocente sconfitta del Partito del Premier, sebbene non a vantaggio del *Conservative Party*, come sarebbe stato logico attendersi nella prospettiva bipartitica inglese, ma a favore dei Verdi, dei Liberal Democratici e, soprattutto, del Reform UK, il cui leader Nigel Farage è dichiaratamente anti-europeista nelle sue linee di indirizzo politico. Naturalmente, tale esito elettorale sconta le dovute cautele nella prospettiva delle elezioni politiche generali, ma se il *trend* fosse confermato si tratterebbe di un evento capace di scardinare la struttura (fondamentalmente) bipartitica di quel sistema politico[52].
In ogni caso, il contesto istituzionale e politico-partitico si presenta complesso e articolato, in quanto, accanto ai rilievi di forte novità ora proposti, deve essere, al contrario, evidenziato come la Brexit abbia attivato pure «un processo di resilienza di alcuni profili della *old British Constitution*», come «l'approvazione del *Dissolution and Calling of Parliament Act 2022* il cui precipuo obiettivo è stato quello di riportare le lancette indietro di oltre un decennio, ossia a prima dell'entrata in vigore del *Fixed-Term Parliaments Act 2011*, ristabilendo nella loro pienezza le prerogative di Sua Maestà – da esercitarsi su richiesta del Primo Ministro – relativamente alla *dissolution* parlamentare»[53].
Pertanto, alla luce degli eventi come la Brexit e della situazione politico-partitica ora accennata che si caratterizza per un continuo divenire – peraltro in un ambito, come quello della forma di governo inglese, spesso ritenuto saldamente ancorato alla tradizione – si avverte ancora maggiormente l'esigenza di avere chiare le coordinate fondamentali in grado di favorire la comprensione circa le evoluzioni di questo modello di *common law*. In un contesto così fluido il pregevole contributo monografico di Luca Mezzetti ha il merito, come è stato già sottolineato, di far emergere «lo spirito del diritto inglese»[54], capace di cogliere

[51] Per un'analisi approfondita circa la gestione da parte del Regno Unito della procedura di abbandono dell'UE, soprattutto con riferimento ai governi di Theresa May e di Boris Johnson, v. C. Martinelli, *La Brexit*, cit., pp. 111 ss., pp. 241 ss. Per ulteriori approfondimenti, tra gli altri, cfr. J.O. Frosini, *Dalla sovranità del Parlamento alla sovranità del popolo. La rivoluzione costituzionale della Brexit*, Milano, Cedam, 2020; C. Martinelli, *L'isola e il continente: un'analisi di diritto pubblico del referendum sulla Brexit*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2017; L.W. Gormley, *Brexit – Nevermind The Whys And Wherefores? Fog In The Channel, Continent Cut Off!*, in *Fordham International Law Journal*, n. 40, 2017; K. Dawar, *Brexit and government procurement*, in *UK Trade Policy Observatory*, 2016; G. Caravale, *Verso un'evoluzione del modello Westminster*, in *Nomos*, n. 2, 2016; F. Savastano, *Brexit: un'analisi del voto*, in *federalismi.it*, n. 13, 2016.
[52] Per il risultato delle elezioni v. il *Financial Times*, in *https://www.ft.com/content/a28c0f5c-61ea-47b4-a3cb-d91c4df56f82?syn-25a6b1a6=1* (8 maggio 2026), o anche *IlSole24ore*, in *https://www.ilsole24ore.com/art/gran-bretagna-trent-anni-labour-perde-anche-galles-exploit-reform-farage-AIEJD2xC* (8 maggio 2026). Peraltro, si è recentemente dimesso dall'Esecutivo (14 maggio 2026) anche il Ministro della Salute, Wes Streeting, candidandosi nel prossimo futuro alla successione di Starmer come nuova guida del Partito Laburista.
[53] Sul punto, cfr. C. Martinelli, *La Brexit*, cit., p. 279; per completezza si tenga conto che il *Fixed-Term Parliaments Act 2011* stabiliva il termine di durata della legislatura (il Parlamento a termine fisso), l'istituto della sfiducia e la procedura per lo scioglimento della Camera dei comuni; tuttavia, tale atto normativo è stato poi abrogato dal *Dissolution and Calling of Parliament Act 2022*, teso a ripristinare la tradizionale prerogativa reale di sciogliere il Parlamento dietro istanza del Premier, nel senso di un possibile *scioglimento anticipato* senza avere la scadenza prestabilita di cinque anni per la legislatura, cfr. A. Osti, *Il Dissolution and Calling Act 2022 e l'abrogazione del Fixed-term Parliaments Act 2011: niente di nuovo sul fronte occidentale*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 3, 2022, pp. 122 ss.
[54] Cfr. T.E. Frosini, *Prefazione*, cit., p. XIV.

quell'inestricabile intreccio di storia giuridica e diritto vivente, il che individua tale lavoro scientifico quale sicura bussola di riferimento per chiunque voglia approfondire l'ordinamento di Sua Maestà britannica.